

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 -

(riportata parzialmente)

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1153

Art. 53

Nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie per i quali non si faccia luogo all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 112 il datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti per tardivo versamento della legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 111

Qualora si sia omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, e non si sia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

- 1) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
- 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;
- 3) è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5000.

Il comitato esecutivo dell'Istituto non può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia stata presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.